

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 122 del 19/07/2012 - rif. PREC 91/12/S

Parere di Precontenzioso n. 122 del 19/07/2012 - rif. PREC 91/12/S d.lgs 163/06 Articoli 36, 37, 64 - Codici 36.1, 37.1, 64.1

Gara suddivisa in lotti-- esclusione di due raggruppamenti di imprese, capeggiati, entrambi, dal medesimo consorzio in qualità di impresa mandataria- In presenza di gare con appalto diviso in lotti, il bando di gara si configura come "atto prescrivente l'indizione, non di un'unica gara per l'aggiudicazione di un appalto unico, ma piuttosto di tante gare quanti sono i lotti in relazione ai quali deve intervenire l'aggiudicazione. L'autonoma aggiudicabilità dei lotti si profila - in linea di principio - incompatibile con la configurazione di una gara di carattere unitario, per la semplice ragione che le procedure concorsuali, proprio a cagione di ciò, sono dirette alla conclusione di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto può essere aggiudicato a concorrenti diversi, è chiaro che non ci si trova di fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto unitario non vi può essere unicità della gara" (TAR Lazio Roma Sez. I Ter, 9.12.2010, n. 35960). Pertanto, qualora il bando di gara ammetta la partecipazione dei concorrenti ad uno o a tutti i diversi lotti, riconoscendo implicitamente che ciascuno di essi possa avere un diverso aggiudicatario, la partecipazione di un Consorzio stabile in qualità di impresa mandataria di due distinti raggruppamenti temporanei di imprese ai diversi lotti di cui si compone la procedura di gara non si traduce nella violazione del divieto di cui all'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e della connessa prescrizione della *lex specialis*, anche in mancanza di elementi atti ad affermare che l'offerta relativa ad un lotto sia in grado di interferire con le offerte riguardanti l'altro lotto e, dunque, di falsare il risultato della procedura sotto il profilo della concorrenza. Non configura violazione dell'art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 in virtù del fatto che le imprese consorziate non hanno presentato autonoma domanda di partecipazione alla gara.